

**NOTAIO
ENRICO ZANOBINI**

17100 SAVONA
VIA DEI MILLE 3/4 - TEL. 019823873 - FAX 823912
PART. IVA 01191250099 Enrico@studiozanobini.it

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

Raccolta n.15234

Repertorio n.38522

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di settembre in Celle Ligure, Piazza Volta civico numero uno, alle ore diciotto e quindici.

Avanti a me Dottor Enrico Zanobini, Notaio in Savona, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile di detta città,

é comparsa la signora:

Colombo Rosella nata a Genova il 28 Dicembre 1960, domiciliata per la carica presso la sede dell'ente di cui infra, la quale interviene quale Presidente della Associazione

"PUBBLICA ASSISTENZA CELLESE CROCE ROSA", con sede in Celle Ligure (SV), Piazza Volta n. 1, codice fiscale 92008200096 e ~~partita I.V.A. 01443860091~~.

Detta comparsa, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di redigere pubblico verbale delle deliberazioni che gli associati, riuniti in assemblea, andranno a prendere sul seguente ordine del giorno:

Approvazione testo definitivo dello Statuto.

Avendo io Notaio aderito a tale richiesta, assume la presidenza dell'assemblea, su designazione degli

intervvenuti, ai sensi di Statuto, la comparente.

Il Presidente, constatato:

- che l'assemblea è stata ritualmente convocata per questo luogo, giorno ed ora

ai sensi di Statuto;

- che sono presenti, per il Consiglio direttivo, i signori: la comparente, Sestilli Renato, Vittorini Mauro, Testa Tarcisio, D'Anna Paolo e Spotorno Tomaso;

- che sono presenti gli associati di cui all'elenco che, omissane la lettura per espressa dispensa della comparente che meco lo sottoscrive per vidimazione, a questo atto si allega sotto la lettera "A";

- che, pertanto, sono presenti numero trentacinque associati,

dichiara l'assemblea validamente costituita.

Il Presidente illustra le ragioni delle modifiche proposte.

Do lettura dello statuto. Il Presidente propone di inserire all'articolo 1 comma 3 la descrizione dell'emblema. L'assemblea all'unanimità approva. La socia Giacobbi Giulia appoggiata dal socio Alex Nuara propone di cancellare dall'art.20 comma 3 la locuzione del "Direttore dei Servizi" e di aggiun-

gere all'articolo 15 un ultimo comma che prevede tale funzione. L'assemblea a maggioranza approva.

L'assemblea all'unanimità approva lo statuto che, dal presidente e da me Notaio controfirmato per vidimazione, a questo atto si allega sotto la lettera "B".

L'assemblea autorizza il Presidente della associazione ad apportare allo Statuto approvato le modifiche che fossero richieste dai competenti uffici al fine dell'iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche, ovvero al Registro Unico Nazionale del terzo settore, ovvero in qualunque altro Registro cui l'Associazione risulti iscritta.

Si chiude ad ore diciannove e cinquanta.

Esente da imposta di registro e di bollo ex art.82 commi 3 e 5 D.Lgs.117/2017.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale del quale ho dato lettura ai presenti che lo approvano.

Scritto in parte con mezzi meccanici ed in parte a mano da me e/o da persona di mia fiducia su foglio per tre facciate intere e una riga della



quarta.

Firmati: Rosella Colombo -

Enrico Zanobini Notaio (L.S.)

Orsile Stefano Allegato A' al Nr. 38522/15234 di Rep.
Pomilio Paolo
Pestilli Renato
Piacobbi Giulio
Pierbieri Valter
Pomicelli Lino
Pomodo Alessandro
Pessi Lorenzo
Pocchi Claudio
Puma Paolo
Pisano Sonia
Pozzatti Marco
Picone Giampaolo
Poldi Lorenzo
Pomilio Adriano
Pesta Tarcisio
Pavese Eliana
Pencetti Rosanna
Pelle William
Pelle Veronika

Rebagliati ~~Emilio~~ Emilio
Nuova Alex
Sporino Sergio Tommaso
Minetti Flavio
Ciambello Alessandro
Isetta Michele
Seri Angelo
Ambrosini Roberto
Longo Nicole
Ciambello Annunzio
Penna Omar
P. Vittorini Laura
Vicino Giovanni (h. 18.31)
Isetta Antonio (h. 18.36)
Cedoleo Luca (h. 19.01)

Coloreto



NOTAIO
ENRICO ZANOBINI

17100 SAVONA
VIA DEI MILLE 3/4 - TEL. 019823873 - FAX 823912
PART. IVA 01191250099 Enrico@studiozanobini.it

Premessa

Nel rinnovare lo Statuto, la Croce Rosa richiama le proprie origini:

- costituita il 21 giugno 1982 e registrata a Savona il 06 luglio 1982;
- ottiene il riconoscimento della personalità giuridica con delibera della Giunta Regionale pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria il 23 gennaio 1985;
- dal 1983 aderisce all'ANPAS;
- dal 1985 collabora con il Centralino Unificato Pronto Intervento funzionante presso l'ospedale San Paolo di Savona. Da questa positiva esperienza, la Regione, nel 1994, vara il Servizio Savona Soccorso 118;
- in data 31 maggio 1994 l'art. 2 dello Statuto viene integrato con la dizione che "l'Associazione non ha alcun fine di lucro" onde ottenere l'iscrizione al registro del Volontariato;
- dal 17 gennaio 1995 è inserita nel Registro Regionale del Volontariato per il settore sanitario ai sensi della L.11 agosto 1991 n. 266;
- tale iscrizione è successivamente confermata essendo in possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. 09 aprile 2008 n. 81;

Allegato "B" al
Nr.38522/15234
di Repertorio.



- da gennaio 1998 si avvale della qualifica ONLUS (D. Lgs. n. 460 del 04/12/1997).

È soprattutto l'erede della prima Croce Rosa Cellesse nata, tra le prime in Liguria, il giorno 01° marzo 1909 nei locali del vecchio ospedale (oggi Fondazione Nostra Signora di Misericordia) e soppressa, dopo anni di operoso e benemerito lavoro, dal regio Decreto 17 ottobre 1930 voluto dal governo fascista.

Piace infine ricordare che la "storia centenaria" della Rosa è realizzata dalla fatica, dalla tenacia e dallo spirito di sacrificio di tanti volontari cui deve andare la nostra gratitudine.

Statuto Pubblica Assistenza Croce Rosa Cellesse ODV

Titolo I - Profili generali

Art. 1 - Denominazione, emblema e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/17 e s.m.i. del codice civile e della normativa in materia, l'ente del terzo settore denominato "Pubblica Assistenza Croce Rosa Cellesse ODV" che assume la forma giuridica di associazione.

2. A seguito dell'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore sezione organizzazioni di volontariato di cui al D. Lgs. 117/17 e s.m.i. l'ente, di seguito detto anche Associazione, ha

l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "organizzazione di volontariato" nella denominazione sociale, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. L'emblema dell'Associazione è costituito dalla bandiera bianca con inserita nel mezzo una croce rosa e la scritta "Pubblica Assistenza Croce Rosa Cellesse ODV".

4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Celle Ligure (SV). Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune nonché l'istituzione di eventuali sedi operative o secondarie possono essere deliberate dall'organo di amministrazione e non comportano modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

5. Sino all'istituzione del registro unico nazionale del terzo settore di cui al D. Lgs. 117/17 e s.m.i. ed all'applicazione delle previsioni di cui all'art. 22, l'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Liguria.

Art. 2 - Principi associativi fondamentali finalità

1. L'Associazione è luogo di aggregazione dei cittadini per attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali

della solidarietà e della partecipazione in conformità alla disciplina del terzo settore.

2. L'Associazione intende perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale tra quelle previste dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i., avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

3. L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

4. Le attività sono svolte prevalentemente a favore di terzi e della generalità della popolazione.

Art. 3 - Scopi associativi

1. L'Associazione informa il proprio impegno a scopi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà sociale per la realizzazione di una so-

cietà più giusta e solidale, anche attraverso il riconoscimento dei diritti della persona e la loro tutela e lo sviluppo della cultura della solidarietà e la tutela dei diritti dei cittadini.

2. L'Associazione assume, in particolare, il compito di:

a) promuovere ed organizzare iniziative dei cittadini volte a contrastare e risolvere problemi della vita civile, sociale e culturale;

b) promuovere ed organizzare azioni volte a soddisfare bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;

c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

d) favorire lo sviluppo della comunità attraverso la partecipazione attiva dei cittadini;

e) contribuire, anche attraverso la partecipazione alla vita associativa e alla gestione dell'Associazione e di attività di interesse generale, alla crescita culturale e morale delle persone e della collettività;

f) organizzare forme di partecipazione e di intervento nel settore sanitario, sociale, ambientale, della protezione civile ed in quello della disabi-

lità; assumere iniziative dirette alla sperimentazione sociale, cioè a forme innovative di risoluzione di questioni civili, sociali e culturali;

g) collaborare con enti pubblici e privati e con altre associazioni di volontariato ed enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

Art. 4 - Attività

1. Ai fini del perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale richiamate negli articoli precedenti l'Associazione svolge, direttamente e/o in collaborazione con altri enti pubblici e privati, nel rispetto delle norme vigenti, una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/17 e s.m.i.:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, compresa l'organizzazione e gestione di servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni

anche temporanee di difficoltà di cui all'art. 5 lett. a del D. Lgs. 117/17;

b) interventi e prestazioni sanitarie quali attività e servizi di soccorso sanitario, trasporto sanitario e socio-sanitario, servizi di guardia medica, servizi sanitari ambulatoriali, donazione di sangue ed organi di cui all'art. 5 lett. b del D. Lgs. 117/17;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni anche mediante l'organizzazione di incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento ed all'organizzazione di forme di intervento istitutive di servizi conseguenti di cui all'art. 5 lett. c del D. Lgs. 117/17;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, ed attività culturali di interesse sociale con finalità educativa quali iniziative di formazione e informazione sanitaria, per la prevenzione delle malattie e dei fattori di rischio, per la protezione della salute negli ambienti

ti di vita e di lavoro nei suoi vari aspetti sanitari e sociali, anche in collaborazione con organizzazioni private e pubbliche amministrazioni di cui all'art. 5 lett. d del D. Lgs. 117/17;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, anche mediante servizi di soccorso animali di cui all'art. 5 lett. e del D. Lgs. 117/17;

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; nonché di tutela della propria memoria storica, attraverso la conservazione e la valorizzazione del patrimonio documentale di cui all'art. 5 lett. i del D. Lgs. 117/17;

g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla

prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa di cui all'art. 5 lett. l del D. Lgs. 117/17;

h) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi di cui all'art. 5 lett. q del D. Lgs. 117/17;

i) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti di cui all'art. 5 lett. r del D. Lgs. 117/17;

l) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche di cui all'art. 5 lett. t del D. Lgs. 117/17;

m) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata di cui all'art. 5 lett. v del D. Lgs. 117/17;

n) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, ivi compresa assistenza, promozione sostegno dei diritti

ti dell'infanzia di cui all'art. 5 lett. w del D. Lgs. 117/17;

o) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 di cui all'art. 5 lett. x del D. Lgs. 117/17;

p) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni di cui all'art. 5 lett. y del D. Lgs. 117/17;

q) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata di cui all'art. 5 lett. z del D. Lgs. 117/17.

2. L'Associazione può esercitare ogni altra attività di interesse generale che dovesse essere individuata ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D. Lgs. 117/17 purché riconducibile agli scopi e finalità perseguiti ed indicati dagli artt. 2 e 3 del presente Statuto.

3. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.

4. L'Associazione, al fine di finanziare lo svolgi-

mento delle proprie attività di interesse generale, può svolgere attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 117/17 e s.m.i..

5. L'Associazione può inoltre esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/17 e s.m.i., attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge.

Art. 5 - Volontariato e lavoro retribuito

1. L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno personale spontaneo e gratuito dei propri aderenti.

2. L'attività volontaria è incompatibile con qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui l'aderente è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria e non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione medesima. Sono in ogni caso vie-

tati rimborsi spese di tipo forfettario.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o alla maggiore o minore soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente vigente per le organizzazioni di volontariato.

Titolo II - Soci

Art. 6 - Requisiti

1. L'Associazione è a carattere aperto e deve essere composta da un numero di soci non inferiore a sette persone fisiche. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione è cancellata dal registro unico nazionale del terzo settore, salvo formulare richiesta d'iscrizione in un'altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità,

di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che condividono le finalità dell'Associazione e si impegnano a rispettarne lo statuto, il regolamento, ove esistente, ed ogni altra deliberazione degli organi sociali.

3. Chi intende aderire all'Associazione formula apposita istanza al Consiglio Direttivo il quale è tenuto, entro sessanta giorni dal ricevimento della medesima, ad esaminare l'istanza presentata ed a disporre in merito all'accoglimento o meno della stessa, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci e l'iscrizione decorre dalla data di accoglimento. Il rigetto della domanda deve essere motivato. Chi ha proposto la domanda può, entro trenta giorni dalla deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della sua prima convocazione utile.

4. Sono soci ordinari coloro che aderiscono all'Associazione e che sottoscrivono la quota associativa deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo.

5. Sono soci volontari i soci ordinari che si impe-

gnano a prestare la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito senza fini di lucro, neanche indiretto, per fini di solidarietà nell'espletamento dei compiti loro demandati dall'Associazione; i minori possono essere ammessi quali soci o volontari dell'associazione con l'assenso scritto dei due genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

6. Sono soci onorari coloro che, associati e non, con le loro opere hanno dato lustro e decoro all'associazione contribuendo al perseguimento degli scopi sociali, intraprendendo azioni socialmente utili e offrendo rilevante contributo. Il riconoscimento viene valutato ed attribuito con delibera del Consiglio Direttivo.

7. I soci che abbiano compiuto la maggiore età, iscritti all'Associazione da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.

8. Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.

Art. 7 - Diritti

1. I soci, fatte salve le previsioni di cui all'art. 6 comma 7 del presente Statuto, hanno diritto di:

a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;

b) eleggere i componenti degli organi associativi;

c) essere eletti quali membri degli organi associativi nel rispetto del presente Statuto, del regolamento e della normativa vigente;

d) chiedere la convocazione dell'Assemblea dei soci nei termini previsti dal presente statuto;

e) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;

f) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata secondo i limiti stabiliti dagli organi sociali nel rispetto della vigente normativa;

g) essere informati sull'attività associativa;

h) esaminare i libri sociali facendone preventiva richiesta scritta all'organo di amministrazione;

i) recedere dall'appartenenza all'Associazione.

Art. 8 - Doveri

1. I soci sono tenuti a:

- a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi associativi;
- b) versare la quota associativa deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo;
- c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 9 - Incompatibilità

1. Non possono essere soci coloro che svolgono, in proprio, le medesime attività svolte dall'Associazione.
2. Non possono essere soci coloro che intrattengono con l'Associazione rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma.

Art. 10 - Perdita della qualità di socio

1. La qualità di socio si perde:
- a) per morosità, quando il socio non provvede al rinnovo e/o al versamento della quota associativa entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo; il provvedimento ha efficacia dal termine fissato per il pagamento della quota;
- b) per decadenza, quando il socio venga a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'art.9 del presente Statuto; il provvedimento ha

efficacia all'atto della comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata;

c) per esclusione, quando il socio abbia gravemente violato una o più disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali o abbia tenuto un comportamento pregiudizievole all'immagine o all'attività dell'Associazione tale da rendere di conseguenza incompatibile il mantenimento del rapporto associativo; il provvedimento ha efficacia all'atto della comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata;

d) per recesso, quando il socio abbia dato comunicazione in forma scritta di voler recedere dal rapporto associativo; il recesso ha efficacia dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa comunicazione.

2. Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del presente articolo deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive. È facoltà del socio ricorrere contro i provvedimenti assunti al Collegio dei Probiviri entro un mese mediante comunicazione scritta effettuata a mezzo di lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.

Titolo III - Entrate, patrimonio e strumenti di rendicontazione

Art. 11 - Scritture contabili e bilancio

1. L'Associazione si dota di un adeguato sistema di rilevazione dei movimenti contabili per adempiere gli obblighi fiscali e per redigere le scritture contabili necessarie anche ai fini della redazione del bilancio.

2. Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione, il dettaglio degli oneri e dei proventi per ciascuna raccolta fondi eventualmente effettuata nell'esercizio. Nella relazione di missione oltre ad illustrare le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale, svolte ai sensi dell'art. 4, comma 5, dello statuto.

3. Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a € 220.000,00 o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni

alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, è facoltà dell'Associazione rappresentare il bilancio in forma semplificata con il solo rendiconto per cassa. In tal caso l'Associazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 4 comma 5 dello statuto con una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

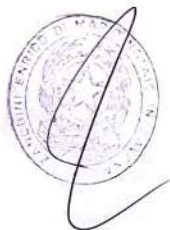
4. Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 12 - Esercizio finanziario ed entrate

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a. dalle quote associative versate dai soci;
- b. da contributi di privati;
- c. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- d. da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;
- e. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;



- f. da donazioni, lasciti testamentari e oblazioni;
g. da rendite patrimoniali e finanziarie;
h. da attività di raccolta fondi;
i. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
j. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;
k. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 117/17 e s.m.i.;
l. da somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'Associazione;
m. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;
n. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 5;
o. da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/17 e s.m.i. e dalla normativa vigente.

Art. 13 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo delle entrate di cui all'art. 12, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività

statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. —

2. L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi o capitale nel rispetto della normativa vigente in materia per le organizzazioni di volontariato e gli enti del terzo settore, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. —

Art. 14 Bilancio sociale

1. L'Associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la pubblicazione. Qualora le entrate dell'Associazione risultino essere inferiori a un milione di euro, o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa. —

Titolo IV - Organi associativi

Art. 15 - Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;



c) il Presidente;

d) il Collegio dei revisori dei conti che opera anche quale organo di controllo interno nel caso in cui la nomina di quest'ultimo sia imposta dalla normativa sul terzo settore;

e) il Revisore legale quando la sua nomina sia imposta dalla normativa sul terzo settore a meno che le relative competenze non siano attribuite al Collegio dei revisori dei conti formato ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;

f) il Collegio dei probiviri.

2. Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.

3. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei revisori dei conti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del codice civile e del revisore legale, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

È inoltre prevista la Direzione dei Servizi la cui costituzione e funzionamento è demandata ad apposito regolamento.

Art. 16 - Assemblea dei soci

1. L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria, è costituita dai soci dell'Associazione, è organo sovrano e le deliberazioni validamente assunte obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti.

2. È convocata dal Presidente a mezzo di manifesto affisso nella sede sociale. Ulteriore diffusione della convocazione potrà avvenire tramite affissione nel territorio comunale o tramite avviso scritto inviato a mezzo lettera o mail o posta elettronica certificata. Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. In quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

3. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabilita per la prima e, ove prevista, la seconda convocazione, ed è diffuso almeno quindici giorni prima di quello fissato per la riunione.

4. L'Assemblea deve essere convocata nel territorio

del comune in cui l'Associazione ha sede.

5. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro la fine del mese di maggio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e per gli altri adempimenti di propria competenza.

6. Può essere altresì convocata dal Consiglio Direttivo, anche a scopo consultivo, a fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

7. L'Assemblea straordinaria si riunisce per deliberare in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione nonché alla liquidazione e devoluzione del patrimonio.

Art. 17 - Quorum costitutivi e deliberativi

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno della prima. Adotta le proprie deliberazioni con il voto palese, fatta eccezione per l'elezione delle cariche sociali, le azioni di responsabilità, quando si tratta di giudizio su per-

sone e nei casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera. Sono approvate le deliberazioni che raccolgono il consenso della maggioranza dei soci presenti con diritto di voto. Per le elezioni alle cariche sociali, in caso di parità dei consensi, è eletto il candidato più anziano per appartenenza all'Associazione. Nelle altre votazioni a scrutinio segreto la parità dei voti espressi equivale a rigetto della proposta di deliberazione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

2. L'Assemblea straordinaria dei soci quando delibera sulle modifiche allo statuto è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto ed approva le modificazioni con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

3. L'Assemblea straordinaria dei soci quando delibera sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo è validamente costituita con la presenza dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto e con l'approvazione di almeno i tre quarti degli associati esprimenti il solo voto personale con esclusione delle dele-

ghe.

Art. 18 - Adempimenti e partecipazione

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in caso di suo impedimento o assenza da persona eletta dall'Assemblea scelta tra i soci presenti. In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un segretario e, qualora il Presidente lo ritenga necessario, scrutatori per le votazioni palesi e/o per scheda.

2. Delle riunioni dell'Assemblea il segretario redige verbale da sottoscrivere unitamente al Presidente dell'Assemblea e da conservare in apposito libro presso la sede dell'Associazione.

3. Ciascun associato ha diritto ad un voto in assemblea.

4. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nel caso in cui i soci siano in numero inferiore a cinquecento ciascun socio potrà rappresentare sino ad un massimo di due associati; qualora il numero dei soci sia pari o superiore a cinquecento ciascun socio potrà rappresentare sino ad un massimo di quattro associati.

5. Le riunioni dell'Assemblea sono di regola pub-

bliche. Il Presidente dell'Assemblea decide che non venga ammesso il pubblico quando lo richiedano gli argomenti posti all'ordine del giorno. Le riunioni non sono comunque pubbliche quando si deliberi su fatti di natura personale. È facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

Art. 19 - Competenze

1. L'Assemblea ordinaria:

a. approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;

b. approva le note e relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;

c. definisce le linee programmatiche della Associazione;

d. approva il regolamento generale della Associazione e le sue modifiche;

e. approva i regolamenti di funzionamento dell'Assemblea e dei servizi dell'Associazione e le sue modifiche;

f. elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;

g. elegge e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per

legge;

h. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove nei loro confronti le azioni relative;

i. delibera sulle istanze di ammissione all'Associazione rigettate dal Consiglio Direttivo;

j. delibera sull'istituzione di ulteriori sedi e/o sezioni della Associazione;

k. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria delibera:

a. sulle modifiche dello statuto sociale;

b. sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

c. sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 28 del presente statuto.

Art. 20- Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, organo di governo e di amministrazione dell'Associazione, è composto da sette componenti compreso il Presidente. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo devono essere soci dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. L'assunzio-

ne della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall'art. 2382 del Codice civile da eventuali nuove disposizioni normative in materia.

3. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, nomina tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere. Provvederà, inoltre, alla nomina del Direttore Sanitario e di un eventuale Coordinatore Amministrativo.

4. Il Consiglio Direttivo può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta da Presidente, Vicepresidente, segretario o tesoriere alla quale delega le attività necessarie per attuare le deliberazioni del consiglio medesimo. Le modalità di funzionamento della direzione esecutiva sono stabilite dal Consiglio Direttivo con apposita deliberazione. La direzione esecutiva adotta, nei casi di urgenza e necessità, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo da sottoporre alla verifica nella prima seduta successiva alla data di adozione dei provvedimenti medesimi.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e comunque quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso da inviare per iscritto, anche a mezzo di ausili telematici, a tutti i componenti, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, salva la possibilità di convocazione con preavviso inferiore in presenza di particolari motivi di urgenza.

7. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

8. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del segretario, da conservare in apposito libro presso la sede dell'Associazione.

9. Qualora il Consiglio Direttivo, per vacanza comunque determinatasi, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non disponga di tale graduatoria o

questa sia esaurita, procederà a cooptazione salvo ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità delle deliberazioni assunte con il voto del consigliere nominato per cooptazione.

10. Il Consiglio Direttivo decade in caso di dimissione della metà più uno dei componenti (quattro) anche quando siano intervenute le nomine sostitutive e, in caso di nomina per cooptazione, le ratifiche dell'assemblea.

11. La decadenza del Consiglio Direttivo comporta anche quella del Presidente e di tutte le nomine o cariche attribuite dallo stesso.

12. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede, entro 15 giorni, alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

Art. 21 - Quorum costitutivi e voto

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti. Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione di cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone e nei casi in cui il Presidente lo ritenga

opportuno in ragione della delibera da assumere.

2. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. I componenti del Consiglio Direttivo si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse.

Art. 22 - Competenze

1. Il Consiglio Direttivo pone in essere gli adempimenti di cui all'art. 26 del D. Lgs. 117/17 e s.m.i ed in particolare:

a. predispone le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente art. 19;

b. dà attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;

c. delibera la stipula di contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli scopi e finalità dell'Associazione e della realizzazione delle attività previste dal presente Statuto;

d. delibera l'adesione ad organizzazioni di volontariato e ad altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto;

e. delibera sulle domande di ammissione di nuovi

soci secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente statuto;

f. adotta i provvedimenti sulla perdita della qualità di socio;

g. esercita il potere disciplinare;

h. assume il personale dipendente e stabilisce forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente Statuto e di legge;

i. valuta l'accettazione di lasciti, legati e donazioni;

l. nomina i soci onorari;

m. adotta tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione.

Art. 23 - Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, sottoscrive gli atti e i contratti deliberati dall'Associazione e può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive.

2. Il Presidente ha facoltà di sciogliere l'Assemblea dei soci per motivi d'ordine.

3. Il Presidente può delegare, in parte o in via temporanea interamente, i propri poteri al Vicepresidente.

Art. 24 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il Collegio dei revisori dei conti elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

2. Il Collegio dei revisori dei conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei soci.

3. Qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa il Collegio dei revisori dei conti opera anche quale Organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni, qualora la nomina di tale organo sia per legge obbligatoria. In quest'ultimo caso, l'Organo di controllo deve essere composto secondo le norme di leggi vigenti; è prevista, in alternativa la composizione monocratica dello stesso.

4. Delle riunioni del Collegio è redatto verbale da conservare in apposito libro presso la sede dell'associazione.

Art. 25 - Revisore legale dei conti

1. L'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti nei casi in cui tale nomina sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del terzo settore e successive modificazioni ed integrazioni e la relativa competenza non sia stata attribuita al Collegio dei revisori dei conti composto secondo le norme di legge vigenti.

Art. 26 - Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti anche fra i non soci. Dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

2. Nella sua prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, elegge il presidente tra i propri componenti.

3. Il Collegio dei probiviri delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente art. 10. Decide altresì sulle controversie insorte tra gli organi dell'associazione e procede, previamente alle decisioni, al tentativo di conciliazione

delle parti. Le decisioni del Collegio dei probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.

4. Delle riunioni è redatto verbale da conservare in apposito libro presso la sede dell'Associazione.

Art. 27 - Libri sociali obbligatori

1. Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 117/17 e s.m.i l'Associazione deve tenere:

a) il registro dei volontari nel quale iscrive i volontari che svolgono attività in modo non occasionale;

b) il libro degli associati;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi associativi.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Consiglio Direttivo il quale rilascia il consenso entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. Il consenso si intende rilasciato ove nello stesso termine il Consiglio non si sia pronunciato.

Art. 28 - Scioglimento dell'Associazione

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 29 - Norma transitoria

1. Gli organi sociali in carica alla data di approvazione del presente Statuto restano in carica sino alla naturale scadenza del mandato, fatte salve le previsioni di cui all'art. 20 comma 10 del presente Statuto.

2. Qualora, in osservanza delle vigenti disposizioni legislative, si renda necessario procedere alla nomina dell'Organo di controllo e/o del Revisore legale dei conti, il Collegio dei revisori dei conti decade e si provvede alle nomine secondo le previsioni di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 117/17.

Art. 30 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice del terzo settore, del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in

materia.

Firmati: Rosella Colombo -

Enrico Zanobini Notaio (I.S.)

Registrato a Savona il 18-09-2019

N. 5137 Mod. 1T

Copia conforme all'originale che si rilascia ad
uso consentito dalla legge

Savona, 17-10-2019

Enrico Zanobini

